

Dipartimento di Impresa e Management

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese

Cattedra di Diritto Societario

Il Patto di Famiglia

Risposta al problema del passaggio generazionale nell'impresa

RELATORE

Prof. Di Amato Alessio

CANDIDATO

Traini Simone

Matr. 642901

CORRELATORE

Prof. Donativi Vincenzo

ANNO ACCADEMICO 2012-2013

Il Patto di Famiglia

Risposta al problema del passaggio generazionale nell'impresa

Indice

1. Introduzione
2. Pianificare la strategia più idonea a garantire continuità alla gestione aziendale
3. Gli ostacoli della normativa successoria fino al 2006: il bisogno di cambiare
4. Le fattispecie particolari preesistenti in deroga alla normativa successoria generale
5. Il Patto di Famiglia: libera programmazione della propria successione
6. Gli aspetti giuridici del Patto di Famiglia
 - a) aspetti generali
 - b) l'oggetto del Patto di Famiglia
 - c) la relazione con le differenti tipologie societarie
 - d) i soggetti del Patto di Famiglia
 - e) il soddisfacimento dei diritti dei legittimari
 - I. La determinazione del credito spettante ai legittimari
 - II. L'individuazione di soggetti passivi dell'obbligo di liquidazione
 - III. La rinuncia alla liquidazione
 - IV. La liquidazione mediante beni in natura
 - f) i rapporti con i "legittimari terzi"
 - g) annullabilità e nullità del contratto
 - h) scioglimento, modifica e recesso
 - i) le controversie
7. La valutazione dei beni trasferiti
8. Il trattamento fiscale del Patto di Famiglia
 - a) imposizione diretta
 - b) imposizione indiretta
9. Casi pratici
 - a) azienda familiare
 - b) quote sociali di società in nome collettivo
10. Conclusioni
11. Bibliografia
12. Allegati

RIASSUNTO

1. Introduzione

All'alba dei primi decenni del ventunesimo secolo, le principali economie dell'Europa Occidentale si trovano ad affrontare un delicato passaggio economico, sociale e politico, sia per il mutare del contesto di riferimento, sempre più internazionale e complesso, ma anche per motivi endogeni, più attinenti alle caratteristiche strutturali dei rapporti impresa/famiglia.

Problematica più che mai concreta, nella dinamica e competitiva economia globale, è l'esigenza di garantire continuità nella gestione aziendale permettendo all'imprenditore o al titolare delle partecipazioni sociali di programmare in vita il proprio ricambio generazionale.

Già in una pionieristica Raccomandazione (la n. 94/1069/CE del 7 dicembre 1994), la Commissione Europea ha posto l'accento sulla necessità che gli Stati membri facilitassero la successione d'azienda modificando il contesto giuridico di riferimento attraverso apposite soluzioni societarie e fiscali improntate, rispettivamente, alla continuità e alla neutralità. La raccomandazione CE n. 94/1069, in particolare, menziona la successione nelle imprese quale argomento prioritario su cui intervenire e invita gli Stati membri ad eliminare gli ostacoli normativi che minacciano la sopravvivenza delle stesse e a mantenere i livelli occupazionali.

Le disposizioni che intralciano la costituzione, la crescita e la successione dell'attività imprenditoriale, nel medio e lungo periodo obbligano le imprese a cessare la loro attività. Le liquidazioni, che troppo spesso seguono, hanno un impatto negativo sul tessuto economico generale in cui operano tali agenti economici, sui loro creditori e sui lavoratori. La perdita di posti di lavoro e di benessere economico, in tal caso, è particolarmente deplorabile, in quanto non è dovuta alle forze di mercato, ma alle inefficienze delle legislazioni dei singoli Stati, soprattutto in tema di diritto societario, successorio e fiscale. I Paesi della Comunità Europea sono, pertanto, invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese, a completamento del quadro giuridico, amministrativo e tributario.

L'Italia, dal canto suo, è particolarmente legata a questa tematica poiché la generazione di imprenditori affermatasi nell'immediato dopo guerra, per motivi anagrafici, non può più rimandare il confronto con il momento del passaggio delle consegne.

La rilevanza della questione emerge con chiarezza dalle stime dell'Aidaf del 2011, secondo cui più dell'80% delle imprese italiane fanno riferimento a titolari o azionisti appartenenti alla stessa famiglia, e fra questi il 43% circa è ultrasessantenne, il 12% ha superato i 70 anni e il 3% ha più di 80 anni.

Inoltre, il contesto italiano è caratterizzato da una folta presenza di imprese familiari che fanno grande affidamento sulle capacità personali e sul senso di immedesimazione nell'impresa del loro titolare.

La coesione del gruppo degli eredi potrebbe essere messa in crisi dalle differenti aspettative di ciascun soggetto sul patrimonio ereditato e, il mancato accordo tra detentori del pacchetto azionario di maggioranza potrebbe impedire il raggiungimento di decisioni ottimali per l'azienda, esponendola presto o tardi al fallimento.

2. Pianificare la strategia più idonea a garantire continuità alla gestione aziendale

L'ipotesi della successione in un'impresa individuale e, più di frequente, in un'impresa a carattere societario apre, dunque, una fase critica che esige un'attenta pianificazione al fine di evitare pregiudizi per la funzionalità futura dell'azienda causati dalla divergenza di opinioni della possibile moltitudine di eredi.

Il passaggio generazionale si inserisce in questo contesto, configurandosi come un problema attinente alla sopravvivenza stessa dell'impresa e non come una semplice risorsa.

L'attività di pianificazione è certamente complessa e deve consistere nell'individuare la strategia più idonea tenendo conto di molteplici variabili di diversa natura: giuridica, fiscale, finanziaria e socio economica.

Diviene, quindi, necessario definire le strategie migliori per rendere il trasferimento dell'attività d'impresa, di generazione in generazione, un evento non traumatico per la continuità operativa.

L'ordinamento italiano e la prassi professionale mettono a disposizione del cedente molteplici strumenti, ai quali può attingere in relazione agli obiettivi e alle variabili che caratterizzano le particolari fattispecie.

Possiamo, pertanto, distinguere tra: *holding* di famiglia, società in accomandita, donazione, *family buy out*, *trust*, patti parasociali e patto di famiglia.

3. Gli ostacoli della normativa successoria fino al 2006: il bisogno di cambiare

L'evidenza che la Comunità Europea coglie riguardo al diritto successorio italiano, attiene indubbiamente alla sua essenza, da un lato, "garantista" dei diritti di alcune categorie di soggetti successibili (i legittimari) e, dall'altro lato, volta a tutelare le volontà del futuro *de cuius*, fino al momento del suo decesso.

Dunque, la normativa nazionale sulle successioni, proprio a causa di questa sua natura, appare particolarmente rigida e indifferente rispetto alle necessità degli operatori economici e alla tipologia dei beni compresi nell'asse ereditario.

Il divieto dei patti successori e l'intangibilità della legittima sono da sempre risultati ostacoli rilevanti per la continuità dell'impresa nella delicata fase del ricambio generazionale, compromettendo talvolta la sopravvivenza della stessa.

Nel primo caso, il legislatore, precludendo la possibilità di assumere impegni vincolanti in una successione non ancora aperta, impedisce di fatto di affidarsi a mezzi contrattuali o a pattuizioni tra vivi per la trasmissione della parte "disponibile" del proprio patrimonio. Inoltre, la legge non solo considera nullo ogni accordo con cui taluno delibera della propria successione, ma identica previsione spetta anche ad ogni atto con cui si esprime la rinuncia o viene disposto dei propri diritti su una successione non ancora aperta.

Nel secondo caso, invece, i diritti spettanti ai legittimari trovano espressa e concreta tutela mediante la previsione degli istituti della riduzione e della collazione.

Tale normativa è posta a salvaguardia degli interessi dei congiunti più stretti del testatore, quali, il coniuge, i discendenti¹ e gli ascendenti legittimi, riservando loro porzioni del patrimonio del *de cuius*, dette quote di legittima (o riserva o quota indisponibile).

L'operazione che consente di determinare le suddette quote è detta "riunione fittizia"². Essa comprende non solo i beni presenti all'apertura della successione, al netto dei relativi debiti, ma anche i beni che il *de cuius* ha donato in vita.

Nella determinazione dell'ammontare di cui il defunto poteva disporre si fa riferimento al valore dei beni al tempo dell'apertura della successione.

La quota di legittima è intangibile, cioè i diritti spettanti ai legittimari non possono essere messi in pericolo da disposizioni ereditarie, né da donazioni effettuate in vita dal *de cuius*. Le norme a garanzia della legittima sono: l'azione di riduzione (art. 553 c.c.) e il divieto di imporre pesi e condizioni sulla quota dei legittimari (art. 549 c.c.).

Mediante l'esercizio dell'azione di riduzione le porzioni destinate agli altri eredi legittimi si riducono proporzionalmente, nei limiti necessari per integrare la quota riservata ai legittimari.

Ledere i diritti dei legittimari non comporta di per sé l'inefficacia o la nullità dell'atto, ma occorre agire in riduzione per inficiare l'atto lesivo e reintegrare la quota di spettanza con effetto retroattivo.

L'istituto della collazione, al pari dell'azione di riduzione, è volto a garantire che le eventuali donazioni fatte in vita dal *de cuius* non abbiano alterato il rapporto delle quote spettanti ai legittimari, sebbene in tal caso il reintegro patrimoniale avvenga mediante un conferimento effettivo.

¹ Per quanto riguarda i figli, scompare la distinzione tra legittimi e naturali, legittimati e adottivi. In base al D.Lgs. 12 luglio 2013, tutti i figli hanno uguale posizione e tutela giuridica.

² La formula matematica è comunemente individuata come: *relictum* – debito + *donatum*.

4. Le fattispecie particolari preesistenti in deroga alla normativa successoria generale

Alcune particolari ipotesi di deroghe alla normativa civilistica, ancor prima dell'introduzione del patto di famiglia, erano state previste per la successione in aziende di famiglia operanti nel settore agricolo. Il riferimento riguarda:

- La Legge 3 maggio 1982 n. 203, concernente la normativa sui contratti agrari;
- La Legge 31 gennaio 1994, inerente alle zone montane;
- La disciplina del "maso chiuso", introdotta con la Legge provinciale di Bolzano nel 2001 n. 17;
- La Legge 29 marzo 2004 n. 99 sul compendio unico;

5. Il Patto di Famiglia: libera programmazione della propria successione

La Legge 14 febbraio 2006, n. 55, in vigore dal 16 marzo 2006, ha inserito nel nostro ordinamento l'istituto del "Patto di Famiglia".

La nuova fattispecie giuridica, la cui disciplina è contenuta tra gli artt. 768-*bis* e 768-*quater* c.c., si propone di risolvere il problema del ricambio generazionale, tutelando anche coloro che, sebbene appartenenti alla famiglia, vengono di fatto estromessi dall'amministrazione dell'azienda o delle partecipazioni sociali trasferite.

L'istituto, dotato di valenza innovativa ed eccezionale, si configura come un'importante deroga ai consolidati principi generali, quali: il divieto dei patti successori³ e, in generale, il concetto di intangibilità della legittima.

In tal senso, il legislatore ha saputo cogliere il segnale della richiesta di un cambiamento emergente sia dalla società che dal mondo delle imprese.

Il patto di famiglia, dunque, è in grado di mettere l'imprenditore al riparo dai rigidi meccanismi previsti dalla normativa, in quanto individua, nella quota di patrimonio costituito dall'azienda o dalle partecipazioni societarie, un bene meritevole di essere preservato e trasferito nella sua unitarietà. L'azienda e le quote sociali, in tal modo, sfuggono al rischio di parcellizzazione eventualmente provocata dalla divisione ereditaria, per la quale ad ogni legittimario spetterebbe, idealmente, una parte di ogni bene che costituisce il patrimonio del *de cuius*.

L'operazione, che ha efficacia immediata, potrebbe essere inquadrata nel contesto di una "successione anticipata" alla quale debbono partecipare obbligatoriamente tutti i legittimari affinché si raggiunga un accordo sulle attribuzioni patrimoniali e i convenuti rinuncino a future impugnative.

³ Nella nuova formulazione dell'art. 458 c.c., sul divieto dei patti successori, vengono vietati gli accordi che dispongono sulla futura successione, salvo quanto previsto dagli artt. 768-*bis* c.c. e seguenti.

Dunque, mediante l'introduzione della Legge 14 febbraio 2006, n. 55, finalmente l'ordinamento italiano intraprende la strada dell'adeguamento ad altri contesti normativi più avanzati e inizia a sviluppare un'impalcatura più stabile, tesa a supportare una corretta visione imprenditoriale e manageriale.

6. Gli aspetti giuridici del Patto di Famiglia

In particolare, l'art. 768-*bis* c.c. qualifica il patto di famiglia come quel "contratto attraverso il quale l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte l'azienda, e il titolare di partecipazioni trasferisce, in tutto o in parte le proprie quote, a uno o più discendenti". L'essenza del patto è contenuta, però, negli articoli seguenti, in cui emerge una disciplina che prevede, a fronte della liquidazione dei legittimari da parte dell'assegnatario, il non assoggettamento a collazione e riduzione degli atti di liberalità effettuati dal futuro *de cuius* in favore del discendente designato. Dunque, emergono le caratteristiche fondamentali che qualificano l'atto di trasferimento patrimoniale avente ad oggetto l'azienda o le partecipazioni alla base del patto di famiglia:

- esso è a titolo gratuito, in quanto non comporta alcun corrispettivo ;
- la *causa* è liberale, l'atto è cioè motivato dall'*animus donandi*.

Tuttavia, la *causa* del contratto è in realtà "mista", in quanto accanto alla liberalità del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni ai discendenti si configura la compresenza di ulteriori attribuzioni patrimoniali a favore dei legittimari non assegnatari cui il discendente designato è sottoposto per via di un obbligo di legge.

L'effetto giuridico dell'accordo consiste:

- nell'imputazione alle quote di legittima sul patrimonio ereditario di quanto liquidato ai legittimari dall'assegnatario in occasione della trasmissione dei valori patrimoniali;
- nell'esentare da riduzione e collazione il trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni e quanto liquidato agli altri legittimari.

La certezza del valore del patrimonio trasferito e la sua stabile permanenza nelle mani dell'assegnatario sono elementi che agevolano il passaggio generazionale delle piccole e medie imprese.

Emerge, quindi, che tale istituto non rientra in nessuna delle figure contrattuali preesistenti, in quanto nasce dallo sforzo di superare i limiti che caratterizzavano il contesto normativo italiano prima della sua introduzione.

Inoltre, l'art. 768-*bis* c.c. precisa che il trasferimento delle quote, oggetto del patto di famiglia, deve avvenire "compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie".

Con riguardo alla forma, l'art. 768-*ter* c.c. richiede che il contratto deve essere concluso per atto pubblico, al fine di assicurare una maggiore tutela alle volontà dei convenuti.

Colui o coloro che beneficiano della trasmissione patrimoniale, a norma dell'art. 768-*quater* c.c., devono liquidare gli altri coeredi ai quali per legge è riservata una porzione del patrimonio del *de cuius*, salvo il caso in cui essi vi rinuncino, in tutto o in parte.

Di fatto, tuttavia, l'attribuzione della quota di legittima ai coeredi può venir effettuata dall'imprenditore cedente, qualora l'erede designato alla prosecuzione dell'impresa non disponga delle risorse necessarie per adempiere al suo onere.

Le assegnazioni ricevute dall'erede successore dell'azienda e quelle da lui effettuate a favore dei legittimari non assegnatari restano definitivamente avulse dalle vicende successive successive. Tutti i rapporti tra le parti si intendono, quindi, conclusi e i beni oggetto del patto non potranno essere più presi in considerazione in sede di successione.

In tal senso, il patto si configura come una sorta di successione anticipata, non essendo, quanto trasferito, soggetto a riduzione e collazione.

È espressamente previsto dall'art. 768-*quater* c.c., secondo comma, che il soddisfacimento dei diritti dei legittimari può avvenire anche, in tutto o in parte, attraverso la liquidazione di beni in natura.

In aggiunta, sembra particolarmente interessante la questione sollevata dall'art. 768-*quater* c.c., al terzo comma, per il quale "l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti".

Alcuni autori, in merito, sostengono che l'autonomia privata dei contraenti si estenda, oltre che alla scelta dei criteri di valorizzazione dei beni, anche alla possibilità di decidere il momento temporale a cui riferire la valutazione stessa.

Dunque, la suddetta disposizione lascia aperta la possibilità, assolutamente degna di attenzione, di una "rideterminazione" del valore dell'oggetto del patto da effettuarsi successivamente, in occasione dell'accordo con cui sono assegnati i beni.

La problematicità della questione risiede nell'effetto che potrebbe avere una simile interpretazione. Infatti, a fronte di una maggiore flessibilità dell'istituto, di fatto potrebbero venir compromessi la certezza dei valori e la stabilità del trasferimento patrimoniale, sui quali è invece sostanzialmente indirizzata la tutela del legislatore.

Occorre, quindi, che partecipino all'accordo successivo tutti i contraenti originari, in quanto la valorizzazione dei beni in questione ha riflessi patrimoniali sui diritti spettanti, in forza di legge, ai diversi coeredi, partecipanti e non al patto.

L'art. 768-*sexies* c.c., al primo comma, stabilisce che "all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono richiedere il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-*quater*, aumentata degli interessi legali".

È, dunque, garantito il diritto alla quota di legittima, in relazione al valore dell'azienda o delle partecipazioni trasferite, degli aventi causa, nell'eventualità che questi sopravvengano successivamente alla stipula del patto.

Tuttavia, espressa tutela spetterà anche ai legittimari diritto che hanno partecipato all'accordo, qualora i nuovi intervenuti oppongano al contratto rivendicazioni troppo onerose, che ricadrebbero in ultima istanza sull'assegnatario e sugli altri convenuti.

Inoltre, l'art. 768-*sexies* c.c., al secondo comma, prevede che "l'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 768-*quinquies*".

Sembra, dunque, necessario "ancorare" il valore dell'azienda o delle partecipazioni societarie al momento della conclusione del contratto, evitando così controversie nei termini quantitativi all'apertura della successione.

È possibile cogliere, in tal senso, l'importanza di fondare l'istituto su una perizia di stima dell'azienda o delle partecipazioni, oggettiva e imparziale, effettuata al momento della stipulazione del contratto. Tale valutazione costituirà, per gli eventuali aventi diritto successivamente sopraggiunti, la base sulla quale richiedere all'assegnatario la liquidazione della propria quota di legittima.

L'art. 768-*quinquies* c.c., al secondo comma, stabilisce che "il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli artt. 1427 e seguenti. L'azione si prescrive nel termine di un anno."

È, dunque, legittimato il ricorso contro il patto di famiglia laddove il consenso di uno dei partecipanti sia inficiato da errore, sia stato estorto con violenza o ottenuto con dolo.

La norma risponde all'esigenza di assicurare la massima stabilità all'acquisto dell'azienda, prevedendo la possibilità di impugnare il patto di famiglia sia nel caso di normale vizio del consenso, sia per inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina dell'istituto, ai sensi dell'art. 768-*sexies* c.c., primo comma.

In particolare, la questione si snoda tra due opposte esigenze. Da un lato vi è la necessità di garantire continuità all'attività d'impresa, che si traduce nel rendere definitivo e inopponibile il patto di famiglia. Mentre, dall'altro lato, salvaguardare gli interessi del legittimario non presente alla stipula del contratto significa permettere ad esso di impugnare il patto sfavorevole, nell'eventualità di un'erronea valutazione.

In dottrina si è proposto che l'inciso "inosservanza delle disposizioni" possa essere esteso anche al mancato funzionamento dell'istituto dovuto a vizi, quali ad esempio l'imprecisione dell'aspetto valutativo.

Seguendo la sostanza della norma, l'errore di valutazione potrebbe, infatti, essere frutto di un vizio del consenso, in relazione al quale l'azione di annullamento è già esperibile.

Con riguardo alle liti che potrebbero sorgere successivamente alla stipula di un patto di famiglia, l'art. 768-*octies* c.c. dispone che "le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".

Mediante la previsione di un tentativo obbligatorio di pacificazione, il legislatore vuole evitare che le parti in lite per la successione nell'azienda o nelle quote sociali ex artt. 768-*bis* c.c. e seguenti, ricorrano in prima battuta all'intervento giudiziale.

7. La valutazione dei beni trasferiti

Appare, dunque, fondamentale una corretta quantificazione dell'entità di quanto viene trasferito, in ordine ad una piena operatività dell'istituto del patto di famiglia.

L'importanza della determinazione del valore degli asset trasferiti è riconducibile alla necessità di rendere edotti tutti i partecipanti al contratto riguardo la consistenza del patrimonio trasferito all'assegnatario e della quota di legittima spettante agli altri a titolo di liquidazione.

La quantificazione del valore dell'azienda o delle partecipazioni è rimessa all'autonomia delle parti, ovvero alla concorde volontà dei partecipanti al contratto, non essendo stato previsto alcun obbligo dal punto di vista giuridico.

Tuttavia, una perizia di stima dei beni sembra, quanto meno, auspicabile in ragione della rilevanza degli effetti che la trasmissione del patrimonio del disponente produce nei confronti dei suoi stretti familiari.

La valutazione deve essere corretta ed imparziale, deve cioè dimostrare l'equità del patto di famiglia in relazione ai valori in gioco.

Il valore da ricercare sarà il "valore effettivo" dell'azienda individuale o collettiva oggetto del contratto, poiché sulla base di tale stima potrebbero prodursi violazioni della legittima. Ciò nonostante, la determinazione di detto effettivo valore presuppone un giudizio, in parte soggettivo, del perito incaricato.

Infatti, il noto limite strutturale del bilancio di esercizio redatto secondo le norme civilistiche risiede nell'essere ancorato al criterio del costo, quale parametro guida nelle valutazioni. Sebbene una simile previsione normativa privilegi la prudente valorizzazione delle voci, in tal modo, viene di fatto impedita una rappresentazione che sia propriamente definibile "realistica".

Quindi, con riguardo alla disciplina della relazione di stima alla base del patto, sembra opportuno fare riferimento all'art. 2343-ter c.c., che riconosce il criterio del valore "equo" per la determinazione di valori mobiliari, beni in natura e crediti.

Si ritiene, dunque, che l'attestazione dell'esperto non debba essere diretta all'individuazione di un valore "non inferiore a...", come normalmente avviene ad esempio per gli artt. 2343 e 2465 c.c., ma piuttosto di un valore "equo"⁴.

Appare, dunque, opportuno che il capitale sia determinato non solo in base alla sua consistenza patrimoniale, ma anche per la sua capacità o forza reddituale. In tal modo è, infatti, possibile superare la difficoltà dell'identificazione del valore delle componenti dell'impresa soggette a valutazione.

La finalità ultima della stima è dunque rappresentata dalla determinazione del valore intrinseco dell'azienda, ovvero dal valore economico del capitale, definito come "un valore

⁴ In quest'ottica, i principi contabili internazionali, in virtù del concetto di valore equo (*fair value*), tendono a rivalutare la grandezza del "capitale" a fronte del "reddito di esercizio", che viene ad assumere una configurazione allargata di reddito potenzialmente prodotto.

unico risultante dalla capitalizzazione dei redditi futuri". Da ciò emerge che l'entità del valore in questione dipende dalla capacità dell'impresa di produrre reddito in futuro.

8. Aspetti fiscali del Patto di Famiglia

Nonostante l'importante impatto positivo che la fattispecie contrattuale del patto di famiglia ha sul diritto successorio previgente, il ricorso all'istituto e la sua concreta efficacia saranno subordinati alla disciplina fiscale ad esso applicata.

La Legge finanziaria del 2007, in seguito alla reintroduzione delle imposte sulle successioni e donazioni, ha, pertanto, previsto l'esenzione fiscale per i trasferimenti nell'ambito del patto di famiglia.

9. Casi pratici

- a) azienda familiare
- b) quote sociali di società in nome collettiva

10. Conclusioni

Circa cinque anni dopo la sua introduzione nell'ordinamento nazionale, il contratto tipico del patto di famiglia è stato oggetto di un ulteriore approfondimento culminato con la proposta di modifica dell'istituto contenuta nel Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

Sebbene nella sua versione definitiva, convertita con Legge 12 luglio 2011, n. 106, tali disposizioni siano state eliminate, la proposta di modifica del patto di famiglia nasce dal riscontro, nella teoria e nella prassi, di alcune aree grigie dove permangono una serie di dubbi interpretativi che possono compromettere l'applicabilità dell'istituto.

Innanzitutto, la previsione normativa attinente all'individuazione del soggetto cui assegnare l'azienda o le partecipazioni societarie sembra essere piuttosto costrittiva, venendo di fatto fortemente limitata la libertà dell'imprenditore nel designare colui o coloro che proseguiranno la sua attività. In secondo luogo, mediante il ricorso all'istituto ci si scontra con il problema dell'intangibilità della legittima e, quindi, con la questione della compensazione dei diritti degli altri legittimari non assegnatari ad opera di chi ha ricevuto l'azienda o le partecipazioni sociali.

Quanto detto si riversa sulla disciplina del patto di famiglia, circoscrivendo di fatto la libertà dispositiva del futuro *de cuius* e riconducendo l'istituto ad un immobile schema contrattuale.

Emerge, quindi, come, con l'introduzione della fattispecie contrattuale ex artt. 768-bis c.c. e seguenti, il legislatore abbia di fatto inserito nell'ordinamento uno strumento giuridico che privilegia la certezza e la stabilità, ma che al contempo risulta essere ancora troppo

statico e passivo, nonché dotato di scarsa flessibilità perché incentrato sul principio dell'intangibilità della legittima.

Pertanto, ci si chiede se, considerate le problematiche del patto di famiglia, sia consentito ricorrere per la medesima finalità ad un istituto molto più flessibile e dinamico, modellabile dal disponente in funzione del concreto assetto organizzativo dell'impresa e della specifica composizione della compagine familiare, quale può essere il *trust*.

Il tentativo di integrazione tra il patto di famiglia e il *trust*, al fine di superare le limitazioni che caratterizzano ciascuno dei due istituti, è stato oggetto della proposta di modifica del patto contenuta nel testo originario del D.L. n. 70 del 2011.

L'idea consisteva nel coordinare i due strumenti giuridici al fine di coniugarne il rispettivo plusvalore, cioè nel configurare un patto di famiglia nel quale l'attribuzione dell'azienda o delle partecipazioni societarie ad uno dei discendenti venisse procedimentalizzata attraverso l'istituzione di un *trust*.

Sta di fatto che, nonostante la teoricamente ottima intuizione finalizzata a generare uno strumento che servisse meglio gli interessi del disponente, della continuità dell'attività e dei legittimari, la proposta è stata eliminata dalla versione definitiva del D.L., successivamente convertito in Legge.

L'ostacolo contro cui si è infranto tale tentativo sembra essere, innanzitutto, normativo.

L'ordinamento giuridico nazionale, tradizionalmente garantista, circoscrive di fatto le facoltà dispositive dell'istituto originario dei "Paesi di *common law*". Sebbene la combinazione tra patto ex art. 768-bis c.c. e seguenti e *trust* consenta di superare alcune disposizioni che vincolano la libertà degli individui di disporre della propria successione, tuttavia, permane il principio dell'intangibilità della legittima, ai sensi dell'art. 536 c.c., sul quale il nostro diritto successorio si fonda.

In secondo luogo, non meno rilevante ai fini dell'effettiva applicazione dello strumento integrato, è la problematica della probabile avversità culturale, riconducibile all'effettiva traslazione dei poteri, che nessun accorto imprenditore praticerebbe mai a favore del *manager-trustee*, piuttosto che nei confronti dei propri discendenti. In assenza di specifiche tutele nei confronti di colui che dispone del proprio patrimonio, sembrerebbe, infatti, poco credibile "l'affidamento" di quest'ultimo ad un terzo soggetto e l'effettiva traslazione dei poteri.

Tenuta adeguata considerazione dei problemi evidenziati, sembra comunque percorribile l'ipotesi dell'interazione tra gli istituti del patto di famiglia e del *trust*. Ovviamente, ciò sarà possibile soltanto dopo un complessivo aggiornamento del diritto successorio italiano, per adeguarlo ad un contesto molto più dinamico e in rapida evoluzione rispetto a quello in cui le norme che lo compongono erano state dettate.

Presumibilmente, percorrendo tale strada sarà possibile superare gli ostacoli normativi e culturali delineati e, dunque, assicurare quella continuità dell'attività d'impresa che, in ultimo, influisce positivamente sulla crescita economica e competitiva del Paese.

11. Bibliografia

- Alpa, G., *Manuale di Diritto Privato*, CEDAM, Padova, 2007.
- Andrini, M. C., *Il Patto di Famiglia: giornata di studio organizzata dall'Associazione sindacale notai delle tre Venezie*, Mestre, 2006.
- Avagliano, M., *Patti di famiglia e imprese*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.
- Bolognesi, C., *La continuità generazionale dell'impresa: codificazione del patto di famiglia. Ma non sarà una deroga al divieto dei patti successori*, in *Impresa*, Ipsoa, Milano, 2006.
- Busani, A., *Successione d'impresa, spazio ai patti*, *Il Sole 24 Ore*, 1 febbraio 2006.
- Butani, A. ed E. Lucchini, E. L. Guastalla, *Alla ricerca di una soluzione meno sperequativa tra il destinatario dell'azienda e gli altri parenti*, in *Guida Normativa*, *Il Sole 24 Ore*, 1 marzo 2006.
- Caccavale, C. ed F. Tassinari, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, *Rivista diritto privato*, Cacucci Editore, Bari, 1997.
- Cacciapaglia, L. e F. Contin, L. De Vita, *Il passaggio generazionale in azienda*, SEAC, Trento, 2007.
- Cafagno, G. V., *Patto di famiglia per l'impresa*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.
- Calò, E., *Le piccole e medie imprese: Cavallo di Troia di un diritto comunitario sulle successioni?*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, CEDAM, Padova, 1997.
- Campobasso, G. F., *Diritto commerciale, Diritto dell'impresa*, UTET giuridica, Torino, 2010.
- Cipolletti, M., *Controversie sul patto di famiglia e tentativo stragiudiziale di conciliazione*, *Esame letterale dell'articolo 768-octies c.c.*, AMCI – Associazione Mediatori e Conciliatori Italiana, Perugia, 2006.
- Di Franco, A., *PEX e holding: i chiarimenti della Circolare 7/E*, in *More & News*, Directio, Torino, 2013.
- Di Mauro, N. ed E. Minervini, V. Verdicchio, *Il patto di famiglia: commentario alla legge 14 febbraio 2006*, Edizione 55, Giuffrè Editore, Milano, 2006.
- Ferrari & Associati Dottori Commercialisti, Studio. *Come gestire la continuità in azienda: le delicate fasi del "passaggio del testimone"*, Ipsoa, Roma, 2010.
- Ferri, G., *Manuale di diritto commerciale*, UTET giuridica, Torino, 2010.
- Fietta, G., *Patto di famiglia*, in *CNN Notizie*, Consiglio nazionale del Notariato, Roma, 14 febbraio 2006.
- Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006.
- Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *I profili fiscali del Patto di Famiglia*, Documento n. 62, Fondazione Aristeia, Roma, 2006.

Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Le novità nell'imposizione indiretta del patto di famiglia*, Documento n. 73, Fondazione Aristeia, Roma, 2007.

Guatri, L. ed M. Bini, *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, Università Bocconi Editore, Milano, 2005.

Ieva, M., *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: Patto di famiglia e patto d'impresa, Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, CEDAM, Padova, 2010.

Ieva, M. ed A. Zoppini, *Brevissime note sulla proposta di modifica del patto di famiglia inserita nel testo originario del decreto sviluppo*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2011.

Lepore, G. ed M. G. Monegat, I. Valas, *Trust, Patti di famiglia per l'impresa e trust, Il trust con funzione di patto di famiglia per l'impresa*, a cura di B. Franceschini, Giappichelli Editore, Torino, 2010.

Lodi, M. ed M. Zanaboni, *Il passaggio generazionale tra desiderio e responsabilità: Gli strumenti e le implicazioni psicologiche, Trust*, a cura di G. Naronte, Commissione Tecnica sul Passaggio Generazionale, ASAM - Associazione per gli studi aziendali e manageriali, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2008.

Lupoi, M., *Trusts e attività fiduciarie, Trust e passaggio generazionale di impresa*, a cura di R. Siclari, Ipsoa, Milano, 2011.

Manelli, A. ed R. Pace, *Finanza di impresa*, Isedi Editore, Novara, 2009.

Marchese, A., *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008.

Mercuri, W., *La collazione ereditaria: Articolo di Walter Mercuri*, Altalex, Pistoia, 2007.

Merlo, A., *Il patto di famiglia*, CNN Notizie, Consiglio nazionale del Notariato, Roma, 14 febbraio 2006.

Modugno, F., *Norme singolari, speciali, eccezionali*, in *Enciclopedia del Diritto Volume XXVIII*, Giuffrè Editore, Milano, 1978.

Mainardi, M., *Patto di famiglia e valutazioni d'azienda*, in *Studi e Note di Economia anno XIII*, n. 1, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze, 2008.

Oberto, G., *Lezioni sul Patto di Famiglia, La natura del patto di famiglia. Natura contrattuale ed immediata efficacia traslativa del patto. Il rifiuto della tesi del contratto a favore di terzi e della donazione modale*, Giornata di studio organizzata da Consiglio notarile Torino e Pinerolo, 2006.

Oberto, G., *Il patto di famiglia*, Giornata studio organizzata dal Consiglio notarile Torino e Pinerolo, 2006.

Padovini, F., *Il recesso*, in *I contratti in generale*, a cura di G. Gabrielli, Giuffrè Editore, Torino, 1999.

Palazzo, A., *Istituti alternativi al testamento*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, a cura di P. Perlingieri, ESI Editore, Napoli, 2003.

Pasquetti, L., *La valutazione d'azienda*, Studio Legale Tributario Aziendale Paratore-Pasquetti-Sarti-Vannini-Grazini, Firenze, 2004.

Petrelli, G., *L'indagine della volontà delle parti e "sostanza" dell'atto pubblico notarile*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

Petrelli, G., *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

Petrulli, M., *Il Patto di famiglia*, Halley Editrice, Matelica, 2007.

Plenteda, R., *La responsabilità civile del consulente tecnico di parte*, *Articolo di Raffaele Plenteda*, Altalex, Pistoia, 2006.

Poli, A. ed R. Lupi, D. Stevanato, *Come si inserisce il trust nelle agevolazioni per le successioni d'azienda?*, in *Successione d'azienda*, Ipsoa, Milano, 2009.

Rescigno, G. U., *Deroga (in materia legislativa)*, in *Enciclopedia del Diritto XII*, Giuffrè Editore, Milano, 1962.

Scarpa, D., *Il passaggio generazionale, aspetti psicologici, civilistici e finanziari, Il Patto di Famiglia e il Family Buy Out*, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, 2012.

Schillaci, C. E., *Patti di famiglia e Governance del ricambio imprenditoriale*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.

Sciumè e Associati, Studio. *Il lungo cammino dell'imposta di successione e donazione*, Premessa, A cura di F. Lorusso, Edinet, Savona, 2006.

Sesta, M., *Codice delle successioni e donazioni*, Volume 1, Giuffrè Editore, Milano, 2009.

Soldati, N., *Il decreto attuativo degli organismi di conciliazione del nuovo processo societario*, in *Contratti*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

Torrente, A., *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè Editore, Milano, 1956.

Varchetta, G. ed F. Mazzali, M. Fiandri, *La successione dell'imprenditore: Patto di famiglia tra conferme ed alternative, Il trasferimento dell'azienda*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011.

Zappa, G., *Il reddito d'impresa*, Giuffrè Editore, Milano, 1937.

Zoppini, A., *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.